



## ISTITUTO COMPRENSIVO "SATTA" CARBONIA

Via Mazzini, 66 - 09013 Carbonia (CI)  
Tel. 0781/61954 Fax 0781/63799  
Codice Fiscale 90027630921 – CAIC87100P  
e-mail: [caic87100p@istruzione.it](mailto:caic87100p@istruzione.it)  
sito: [www.comprendivosatta.gov.it](http://www.comprendivosatta.gov.it)

Ai Docenti  
Scuola Infanzia – Primaria  
Sec. 1^grado -CTP

Alla D.S.G.A.  
Al Personale ATA

SITO WEB

### REGOLAMENTO SULLA VIGILANZA

Disposizioni generali in materia di organizzazione della vigilanza sugli alunni.

Si forniscono alle SS.LL. in via preventiva alcune misure organizzative tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza.

Le misure organizzative adottate concernono la vigilanza degli alunni:

1. durante lo svolgimento delle attività didattiche;
2. rispetto delle norme di accesso all'Istituto;
3. dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula;
4. durante i cambi turno tra docenti;
5. durante il tragitto aula – uscita dall'edificio al termine delle lezioni;
6. rispetto delle norme di accesso alle aule normali, speciali, e laboratori – regolamenti specifici
7. per gli alunni "bisognosi di soccorso";
8. durante il tragitto scuola – palestra e/o fuori sede e viceversa;
9. durante la ricreazione ;
10. durante le visite guidate/viaggi di istruzione;
11. acutizzazioni e liberatorie

#### 1. VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA

Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi. Durante le ore di lezione la vigilanza è garantita dai docenti in servizio, secondo l'orario settimanale delle lezioni. A tal proposito, il Contratto Collettivo Nazionale Scuola 2006/09/ dispone che, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni (mattutine e/o pomeridiane) e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi. La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 Codice Civile. Ai sensi dell'art. 2047 c.c. "in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto". Dispone l'art. 2048 c.c. che "i

precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...). Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto". Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass. Sez. III, 18/4/2001, n. 5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno.

Circa la vigilanza da parte dei docenti, la Corte dei Conti, sez.III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. Il docente, pertanto non deve allontanarsi dalla classe o dalla scuola durante l'orario di servizio per nessun motivo, neanche per brevissimo tempo, se non nel caso in cui si ravvisino gli estremi della causa di forza maggiore (ad esempio: improvviso malessere dell'insegnante o prestazioni di primo soccorso ad alunno infortunato): gli alunni, non potendo essere lasciati incustoditi, devono essere affidati al Collaboratore scolastico e la Dirigenza deve essere immediatamente informata del fatto e dei provvedimenti di emergenza assunti. Il Collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 06/09). I Collaboratori scolastici sono anche tenuti alla sorveglianza in prossimità dei servizi igienici, nei corridoi dei vari piani secondo le disposizioni impartite per piani di competenza. I docenti di Educazione Motoria hanno l'obbligo di vigilare gli studenti, oltrechè in palestra, durante gli spostamenti verso e dalla palestra o verso e dagli impianti sportivi eventualmente utilizzati per l'attività. Riguardo all'Educazione Motoria, quando si svolge all'aperto, è necessaria una preliminare ricognizione del terreno al fine di accertare che non sussistano ostacoli oppure oggetti costituenti pericolo. In ogni caso è cura del docente sia proporre esercizi proporzionati alla comune capacità, forza fisica, abilità e destrezza dei propri alunni, sia attuare quegli interventi che risultano idonei a moderare il comportamento degli alunni nei giochi liberi e organizzati.

## 2. RISPETTO DELLE NORME DI ACCESSO ALL'ISTITUTO

L'accesso ai cortili interni è permesso solo al personale autorizzato dalla Dirigenza, e non potranno accedervi ciclomotori e biciclette appartenenti agli studenti dell'Istituto. E' vietato l'accesso a personale estraneo. Durante l'intervallo non è consentito l'utilizzo di alcun mezzo di locomozione nell'area della scuola delimitata dalla recinzione. L'area del cortile è area privata non custodita, pertanto la scuola non si ritiene responsabile di furti e/o manomissioni a mezzi o cose che vi fossero depositate.

## 3. VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA.

Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni negli edifici scolastici all'inizio di ogni turno di attività, mattutino o pomeridiano, si dispone che presso l'ingresso dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico che presta la dovuta vigilanza sugli alunni. Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.

## 4. VIGILANZA NELLA FRAZIONE TEMPORALE INTERESSATA AI CAMBI DI TURNO DEI DOCENTI NELLE CLASSI.

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza durante il cambio di turno dei docenti si richiama l'attenzione sulle seguenti disposizioni:

- l'osservanza puntuale dell'orario di servizio;
- i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva lo stesso cambio degli insegnanti, vigilando nei corridoi al cambio di turno;
- sempre per favorire il cambio di turno tra i docenti, quindi per garantire la continuità della vigilanza sugli alunni, i docenti che entrano in servizio a partire dalla seconda ora in poi sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio del docente sulla classe;
- i collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni mattutine o pomeridiane o ai cambi di turno dei docenti nelle scolaresche, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi; in caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso al fiduciario di plesso o alla Dirigenza;
- qualora all'orario prefissato dovesse mancare l'insegnante subentrante, il docente uscente lascia il gruppo di alunni ad altro insegnante o, in mancanza, ad un Collaboratore Scolastico, il quale deve sospendere ogni altra attività per coadiuvare il docente nella vigilanza degli alunni, avvisando tempestivamente il fiduciario di plesso e/o Presidenza che la classe è senza copertura.

Si precisa che eventuali variazioni e più precisamente anticipi o posticipi dei turni di lavoro del personale docente nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado devono essere segnalati con istanza scritta, previa consultazione con il collaboratore del DS, all'ufficio di presidenza, che, valutati i motivi, provvederà ad autorizzare o meno le richieste di variazioni. Conseguentemente il personale interessato non potrà procedere autonomamente a dette variazioni.

Per gravi impedimenti che non consentano all'insegnante di presentarsi puntualmente, o che costringano all'uscita prima dell'orario previsto, vanno informati il Dirigente Scolastico, il personale di segreteria, o il fiduciario di plesso, che provvede all'affidamento temporaneo del gruppo ad un docente o alla divisione della classe. In caso di emergenza non prevedibile sarà cura dei fiduciari di plesso predisporre un piano di divisione degli alunni nelle classi vicine. Il docente della classe avrà cura di indicare nel registro di classe i nominativi degli alunni e la relativa classe di appartenenza.

##### 5. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA – USCITA DALL'EDIFICIO AL TERMINE DELLE LEZIONI

La dimissione degli alunni della sede ha luogo, ordinatamente, entro i 5 minuti successivi al termine delle lezioni. La vigilanza all'uscita dell'edificio è garantita dal docente in servizio all'ultima ora che lascia la scuola quando tutti gli alunni della sua classe sono usciti dalla porta. Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dell'edificio, sarà presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni. Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio. Le classi dovranno avviarsi all'uscita una alla volta, gli insegnanti avranno cura di far rispettare l'uscita ordinata evitando qualsiasi tipo di affollamento degli alunni, o dei genitori, nello spazio antistante l'uscita. In particolare:

- gli alunni della scuola dell'infanzia escono solo se accompagnati dai genitori o da persone munite di delega scritta;
- gli alunni della scuola primaria devono essere accompagnati all'uscita dai rispettivi insegnanti e, in caso di ritardo della persona per il ritiro, l'insegnante, dopo aver contattato telefonicamente la famiglia, affida l'alunno al collaboratore scolastico che, se necessario, sollecita telefonicamente il genitore e ne dà comunicazione al fiduciario di plesso;
- gli alunni che usufruiscono dello scuola-bus sono affidati all'incaricato comunale (persona delegata) da un collaboratore;
- gli alunni della scuola secondaria di Primo grado sono accompagnati dal docente fino alla porta d'ingresso e in caso di scuola-bus lo raggiungono autonomamente, vigilati da un collaboratore situato presso l'ingresso.

Dopo l'uscita non è consentito agli alunni il rientro nei locali scolastici; solo in casi eccezionali possono essere accompagnati dal docente o dal collaboratore scolastico. Particolare cautela

occorre adottare nel caso di uscita anticipata dell'alunno, consentita solo per gravi motivi. In tal caso i genitori o altra persona da essi autorizzata devono chiederne autorizzazione. Gli alunni sono consegnati solo ai genitori o persone maggiorenni in possesso di delega e documento di riconoscimento. E' evidente perciò che gli alunni non possono uscire da soli prima del termine delle lezioni se non ritirati da persona maggiorenne, delegata o autorizzata dalla famiglia. I Collaboratori scolastici accertano l'identità della persona tramite richiesta di documento, e in presenza di dubbi sulla legittimità della richiesta di uscita, il docente rifiuta il proprio consenso e trattiene a scuola l'alunno fino al termine delle lezioni.

#### 6. RISPETTO DELLE NORME DI ACCESSO ALLE AULE NORMALI, SPECIALI E AI LABORATORI – REGOLAMENTI SPECIFICI

L'accesso in orario di lezione alle aule speciali e ai laboratori è consentito agli alunni ed al personale scolastico per attività organizzate dai docenti, soltanto con la presenza dei docenti di classe (per gli alunni disabili con la presenza del docente di sostegno e, comunque secondo il PEI), per gli scopi cui il laboratorio è finalizzato e, comunque, nel rispetto del regolamento dei singoli laboratori.

#### 7. VIGILANZA SUGLI STUDENTI "BISOGNOSI DI SOCCORSO"

La vigilanza sugli alunni "bisognosi di soccorso", nella fattispecie, alunni portatori di disabilità grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dall'educatore o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

In qualunque caso, gli insegnanti provvedono a non far mancare una scrupolosa e assidua sorveglianza capace di prevenire gli infortuni, impedendo attività rischiose. Se uno scolaro subisce un danno fisico occorre che l'insegnante intervenga immediatamente per accertarne l'entità. In presenza di alunno in precarie condizioni fisiche, la situazione d'emergenza richiede particolare vigilanza dei docenti proprio sull'alunno, e sollecitano la collaborazione dei colleghi o dei Collaboratori scolastici per il controllo della scolaresca lasciata eventualmente scoperta. Occorre affidare alla famiglia – o a persona da essa delegata – lo scolaro infortunato o colto da malore in modo che venga consultato il medico di famiglia. Se al gravità dell'infortunio o del malore richiede il trasporto al Pronto Soccorso, il docente provvede e cura subito, senza indugio, il trasporto dell'infortunato all'ospedale tramite il servizio di 118/Ambulanza. Fino a quando l'infortunato non ha trovato assistenza in ospedale e fino all'arrivo del genitore, resta affidato al docente. Il personale di segreteria e i Collaboratori Scolastici, in simili situazioni di urgenza, seguono a offrire collaborazione affinché l'insegnante possa celermente provvedere al soccorso dell'infortunato. I docenti collaborano nella circostanza per garantire costantemente la vigilanza sugli alunni del titolare impegnato in altra inderogabile incombenza. Qualunque sia l'entità del malessere o dell'infortunio, la famiglia deve essere sempre avvertita direttamente dall'insegnante:

- telefonicamente per i casi gravi;
- con comunicazione scritta e controfirmata sul diario per situazioni che non richiedono l'allontanamento del minore.

In caso di infortunio con danni fisici di qualsiasi entità, è sempre necessaria la stesura di una denuncia circostanziata e dettagliata dell'infortunio. La denuncia va consegnata al Dirigente Scolastico in giornata e comunque entro le 24 ore successive all'evento, avendo presente che quanto comunicato dal docente viene trasmesso all'Istituto di assicurazione e messo a disposizione dei genitori per la tutela dei propri diritti e per far conoscere alla propria Amministrazione l'esistenza o meno di responsabilità nell'azione di vigilanza. Per individuare rapidi canali di informazione è necessario che i fiduciari di plesso tengano disponibile un elenco aggiornato degli alunni con i numeri di casa, i numeri di cellulare dei genitori per allacciare in ogni momento della giornata eventuali contatti resi necessari in situazioni di emergenza. E' indispensabile che le prime cure siano praticate entro due ore dall'incidente. Per eventuali dubbi sui provvedimenti da assumere, è opportuno rivolgersi al servizio di emergenza sanitaria che risponde al numero telefonico 118.

#### 8. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO SCUOLA – PALESTRA O AREE ESTERNE

Durante il tragitto scuola – palestra o aree esterne, e viceversa la vigilanza sugli alunni è affidata al docente di Educazione motoria coadiuvato, su richiesta, da un collaboratore scolastico.

#### 9. VIGILANZA DURANTE LA RICREAZIONE

Si comunica che la pausa ricreazione, sotto la costante vigilanza dei docenti dell'ora, nei plessi dell'infanzia e della primaria si terrà nelle aule e nell'androne o, in presenza di adeguate condizioni metereologiche nel cortile degli edifici scolastici, mentre nel plesso della secondaria di 1° grado esclusivamente nelle aule e nel corridoio di pertinenza delle stesse.

#### 10. VIGILANZA DURANTE LE VISITE GUIDATE/VIAGGI D'ISTRUZIONE

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di almeno un docente ogni quindici alunni (C.M. n. 291/92). In caso di partecipazione di uno o più alunni disabili, sarà designato- in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti – un accompagnatore per ogni alunno disabile (docente di sostegno). Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni.

#### 11. AUTORIZZAZIONI E LIBERATORIE

E' fatto divieto di richiedere ai genitori speciali autorizzazioni, in gergo definite "liberatorie", che si sostanziano in forme di esonero da responsabilità dell'Amministrazione scolastica per gli eventuali danni conseguenti ad attività o situazioni che non assicurino la vigilanza degli allievi. Dette "liberatorie" non solo non costituiscono cause esimenti la responsabilità dell'Istituzione scolastica, ma costituiscono, in un eventuale giudizio risarcitorio, elemento probatorio di responsabilità. Esse, infatti, si risolvono in una implicita ammissione dell'omessa vigilanza degli alunni. Si ritiene, inoltre necessario disporre che da oggi non dovranno essere inviate comunicazioni ai genitori, o a qualsivoglia soggetto esterno che non siano state espressamente autorizzate dalla scrivente.

Il presente Regolamento già Circolare interna n. 63 del 4/10/2014 viene approvato all'unanimità dal Consiglio di Istituto in data 28/11/2014.